

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

11	Tribunale	riunito	in	camera o	di	consiglio nelle	persone	dei	sigo	magistrat	i.
	i i i o di i aic,	Humto	111	camera		consigno nene	persone	uci	3155.	magistiat	٠.

Dott. Riccardo Audino Presidente

Dott. Massimo Canosa Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel procedimento N. 45-1/2023 P.U.

Visto il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato in data 10.11.2023 di	da
, corrente in Pescara,	in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.	_
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Contestabile (C.F.	ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Pescara.	

nei confronti di

## DITTA INDIVIDUALE

residente in

alla (

vista la documentazione prodotta;

considerato che all'esito della interlocuzione con gli Enti, con deposito le dichiarazioni dei redditi presentate dal resistente nel triennio anteriore, il valore della produzione non supera mai € 100.000,00, così come l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in gran parte rottamata, unitamente alla dichiarazione debitoria di cui al ricorso ai sensi della legge 3/12 non raggiunge la soglia di insolvenza per la liquidazione giudiziale;

ritenuto, pertanto, che l'imprenditore resistente debba qualificarsi "impresa minore" ai sensi dell'articolo 2 lett. d) CCI e che il ricorrente, creditore, appare essere legittimato per effetto dell'articolo 271 CCI; ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi dell'articolo 271 CCI, circostanza pacifica ricoprendo già tale qualifica all'epoca della richiesta di ammissione all'accordo di composizione della crisi (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso);
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento;



- 4) sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata atteso che la disposizione dell'articolo 269 CCI che richiede la necessaria allegazione della relazione dell'OCC può trovare applicazione nella sola ipotesi di ricorso presentato dal debitore, ne' la sostanziale adesione del debitore vale a qualificare la stessa come domanda autonoma ex art 269 comma 1 CCI;
- che anche il presupposto di ammissibilità fissato all'articolo 268 comma 2 CCI appare esistente in ragione del credito portato dalla ricorrente (circa 59.000,00 euro);
- 6) che già nel ricorso per l'ammissione all'accordo (anno 2020) la ditta individuale ha elencato i creditori esistenti a quella data, elenco che potrà essere esteso all'esito del termine che liquidatore nominando verrà a concedere, previa notifica della sentenza ai creditori ivi indicati, Enti, ulteriori creditori dovessero risultare dalle scritture contabili della ditta;
- 7) che la parte resistente denuncia la esistenza della attività di farmacia e assenza di cespiti patrimoniali ( immobili, terreni) e reddituali quali affitti, obbligazioni, azioni e comunque ogni ulteriore verifica è rimessa al Liquidatore nominando;
- 8) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e comunque non essendo state, quelle proposte, omologata per difetto di maggioranza nel voto.
- 9) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 10) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

# P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 270 e 271 CCII;

#### DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

# **NOMINA**

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

#### **NOMINA**

il liquidatore nella persona del dott. CARMINE D'OVIDIO (C.F. con studio in VIA F. FILZI, 28 - 66034 – Lanciano indirizzo pec: <u>carmine.dovidio@pec.commercialisti.it</u> in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

#### **ORDINA**

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

# ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;



#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio per la liquidazione e di quanto non occorrente, a seguito di specifica autorizzazione e quantificazione dietro istanza del liquidatore, ad esigenze familiari Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

#### DISPONE

l'inserimento della sentenza per intero sul sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore e, trattandosi di debitore che svolge attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese.

#### **ORDINA**

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili intestati al titolare della ditta individuale e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture intestate al medesimo:

#### AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o
  proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
  liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

# DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li01/12/2023

Il Presidente

dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel. dott.ssa Chiara D'Alfonso

